



Capitolato speciale di polizza – Lotto 5 Incendio

**LOTTO 5 POLIZZA INCENDIO
CAPITOLATO SPECIALE
CIG: xxxxxxxxxxxxxxxx**

Contraente:

COMUNE DI MONTALCINO
P.zza Cavour, 13
53024 Montalcino (Si)
Codice Fiscale/Partita Iva: 01440500526

Durata del contratto:

Dalle ore 24.00 del: 30.09.2026
Alle ore 24.00 del: 30.09.2028



SOMMARIO

<i>DEFINIZIONI RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE IN GENERALE</i>	5
<i>DEFINIZIONI SPECIFICHE PER L'ASSICURAZIONE INCENDIO</i>	6
<i>DESCRIZIONE DEL RISCHIO</i>	11
<i>SEZ. 1) – NORME CHE REGOLANO L' ASSICURAZIONE IN GENERALE</i>	12
Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio	12
Art. 2 – Clausola di Buona Fede	12
Art. 3 – Variazione del rischio	12
Art. 4 – Revisione del prezzo	12
Art. 5 – Recesso	13
Art. 6 – Dichiarazioni inesatte e reticenza senza dolo o colpa grave	13
Art. 7 – Altre assicurazioni	13
Art. 8 – Durata e proroga dell'assicurazione	13
Art. 9 – Pagamento del premio	14
Art. 10 – Regolazione del premio – Rivalutazione del premio anticipato	15
Art. 11 – Modifiche del contratto	15
Art. 12 – Forma e validità delle comunicazioni	15
Art. 13 – Foro competente	16
Art. 14 – Interpretazione del contratto	16
Art. 15 – Validità delle norme di polizza	16
Art. 16 – Assicurazione per conto di chi spetta	16
Art. 17 – Esenzione dell'imposta sulle assicurazioni dei beni immobili e mobili di interesse storico-artistico-culturale	16
Art. 18 – Limiti territoriali	16
Art. 19 – Coassicurazione e Delega	16
Art. 20 – Clausola Broker	17
Art. 21 – Rinvio alle norme di legge	17
Art. 22 – Oneri fiscali	17
Art. 23 – Tracciabilità dei flussi finanziari	17
Art. 24 – Trattamento dei dati	18
Art. 25 - Sanction Clause – Ofac	18
<i>SEZ. 2) – NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI</i>	19
Art. 26 – Produzione di informazioni sui sinistri	19
Art. 27 – Recesso in caso di sinistro	19
Art. 28 – Obblighi in caso di sinistro	19
Art. 29 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza	20
Art. 30 – Ispezione delle cose assicurate	20
Art. 31 – Esagerazione dolosa del danno	20
Art. 32 – Procedura per la valutazione del danno	20
Art. 33 – Mandato dei periti	21
Art. 34 –Determinazione del danno	21
Art. 35 – Valori e oggetti d'arte	23



Art. 36 – Limite massimo dell’indennizzo	24
Art. 37 – Pagamento dell’indennizzo	24
Art. 38 – Assicurazione parziale – Deroga alla proporzionale	24
Art. 39 – Operazioni peritali	24
Art. 40 – Rinuncia alla rivalsa	24
Art. 41 – Anticipo indennizzi	25
Art. 42 – Indennizzo in mancanza di chiusura istruttoria	25
Art. 43 – Parificazione danni	25
Art. 44 – Indennizzo separato per ciascuna partita	25
Art. 45 – Denuncia circostanze dei sinistri	25
Art. 46 – Compensazione fra partite	26
Art. 47 – Coppie, insiemi, serie	26
<i>SEZ. 3) – NORME RELATIVE ALL’ASSICURAZIONE INCENDIO (OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE/DANNI INDENNIZZABILI/GARANZIE)</i>	27
Art. 48 – Oggetto dell’assicurazione	27
Art. 49 – Esclusioni	27
Art. 50 – Beni Esclusi	28
Art. 51 – Inattività	28
Art. 52 – Clausola universalità	28
Art. 53 – Ricostruzione / rimpiazzo (valore a nuovo)	28
Art. 54 – Beni su mezzi di trasporto	30
Art. 55 – Merci Speciali	30
Art. 56 – Innovazioni nel rischio	30
Art. 57– Nuovi insediamenti	31
Art. 58 – Fabbricati in comproprietà o condominio	31
<i>GARANZIE E CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI</i>	31
Art. 59 – Acqua condotta	31
Art. 60 – Spese ricerca e riparazione rotture	31
Art. 61– Fenomeno elettrico	31
Art. 62 – Spese demolizione e sgombero (inclusi pericolosi, tossici, nocivi)	32
Art. 63 – Spese rimozione, trasporto e ricollocamento	32
Art. 64 – Monete, Biglietti di banca e simili	32
Art. 65 – Oneri di urbanizzazione / Ordinanza di Autorità	32
Art. 66 – Onorari dei periti	33
Art. 67 – Onorari Architetti, Ingegneri, Consulenti	33
Art. 68 – Ricostruzione Archivi	33
Art. 69 – Quadri, dipinti, arazzi, statue, tappeti, collezioni	33
Art. 70 – Eventi atmosferici	34
Art. 71 – Sovraccarico di neve	34
Art. 72 – Gelo e ghiaccio	34
Art. 73 – Occupazione non militare	34
Art. 74 – Eventi socio – politici	34
Art. 75 – Terrorismo e/o sabotaggio organizzato	34



Art. 76 – Spese Extra	35
Art. 77 – Ricorso terzi/Locatari	36
Art. 78 – Perdita Pigioni	36
Art. 79 – Inondazioni, alluvioni, allagamenti, esondazioni	36
Art. 80 – Terremoto	37
Art. 81 – Danni a fabbricati aperti (da eventi atmosferici)	37
Art. 82 – Grandine (su fragili)	37
Art. 83 – Dispersione liquidi	37
Art. 84 – Collasso strutturale	38
Art. 85 – Acqua Piovana	38
Art. 86 – Urto Veicoli	38
Art. 87 – Beni presso terzi	38
Art. 88 – Assicurazione del costo di rimpiazzo	39
Art. 89 – Intasamento gronde pluviali	39
Art. 90 – Rigurgito Fognature	39
Art. 91 – Differenziale storico artistico/opere di abbellimento	39
Art. 92 – Cristalli	40
Art. 93 – Merci di refrigerazione	40
Art. 94 – Frane, Smottamenti, cedimenti del terreno, caduta massi	40
Art. 95 – Opere di fondazione	41
Art. 96 – Precisazione per l'Imposta sul valore aggiunto	41
SEZ. 4 – PARTITE E SOMME ASSICURATE (SCOPERTI/FRANCHIGIE/LIMITI DI INDENNIZZO)	42
SCOPERTI E FRANCHIGIE	43



DEFINIZIONI RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Alle seguenti denominazioni, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato:

ASSICURATO:	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
ASSICURAZIONE:	Il contratto di assicurazione
BROKER:	L'impresa di Brokeraggio alla quale, per incarico conferito dal Contraente, è affidata la gestione dell'Assicurazione
CONTRAENTE:	Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione
DANNO LIQUIDABILE:	Danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza, senza tenere conto di eventuali detrazioni (scoperti e franchigie) e limiti di indennizzo
FRANCHIGIA:	Somma stabilita contrattualmente che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato e che viene dedotta dall'ammontare del danno liquidabile
INDENNIZZO:	La somma dovuta dalla Società in caso di danno conseguente ad un sinistro
MALATTIE INFETTIVE:	La patologia COVID-19 o qualsiasi altra patologia causata da sindrome respiratoria acuta coronavirus 2 (SARS-Cov 2) (in precedenza nota come 2019-nCoV), o qualsiasi patologia causata da ogni mutazione o variazione del SARS-CoV 2
POLIZZA:	Il documento che prova l'assicurazione
PREMIO:	La somma dovuta alla Società
RISCHIO:	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne
SCOPERTO:	Parte dell'ammontare del danno che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato, espressa in percentuale sul danno liquidabile
SINISTRO:	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
SOCIETÀ:	La Compagnia assicuratrice



DEFINIZIONI SPECIFICHE PER L'ASSICURAZIONE INCENDIO

ACQUEDOTTO:	Impianti di captazione ed adduzione, serbatoi tanto interrati che fuori terra, impianti di depurazione, trattamento e potabilizzazione, pompe sommerse, canalizzazioni, condutture, vasche ed in generale quant'altro a completamento e servizio dell'acquedotto
ALLAGAMENTI:	L'accumulo di acqua che crea danni ai beni assicurati dovuto anche a rigurgito di fogna; fuoriuscita di acqua, non dovuta a rottura, da serbatoi e da impianti, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, impianti idrici, igienici, e termici.
APPARECCHIATURE ELETTRONICHE:	Sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, personal computer comprensivi di video e stampanti, macchine da scrivere elettroniche, fotocopiatrici, telefax, centralini telefonici, programmi in licenza d'uso e simili nonché accessori, il tutto anche se di proprietà di terzi, comprese tutte le apparecchiature elettroniche ad uso mobile



BENI MOBILI:	<p>Per contenuto si intendono tutti i beni non rientranti nella definizione dei "Fabbricati" e quant'altro non trovi una precisa collocazione nelle partite di polizza o la cui collocazione sia dubbia o controversa il tutto ovunque nell'ambito del rischio, sia all'aperto che al coperto e/o su mezzi di trasporto, compreso lo strumentario elettronico di laboratorio:</p> <p>A titolo esemplificativo e non limitativo si intendono assicurati:</p> <ul style="list-style-type: none">- Macchine, meccanismi, apparecchi, impianti (comprese tutte le parti ed opere murarie che siano loro naturale complemento) calcolatori, elaboratori ed impianti di processo o di automazione di processi anche non al servizio di singole macchine ed impianti e relative unità di controllo e manovra ad essi connesse; impianti TVCC; apparecchiature e strumentario di laboratorio elettrico ed elettronico; impianti elettrici per forza motrice, incendio, impianti tabelloni pubblicitari elettronici posti anche all'aperto; impianti di terzi ed impianti di video-sorveglianza che possono essere utilizzati anche all'aperto; impianti di pubblica illuminazione e semaforici, cabine elettriche e centrali termiche pubbliche. Sono compresi nei macchinari anche eventuali beni in leasing (a condizione che i relativi valori siano compresi nelle somme assicurate), salve le porzioni che eventualmente risultassero già coperte di assicurazione.- Mezzi di locomozione non iscritti al P.R.A. di proprietà dell'Assicurato.- Mobilio ed arredi, attrezzi, dotazioni varie, macchine per ufficio, macchinari, e tutto quanto in genere è di appartenenza ad uffici tecnici ed amministrativi, ai laboratori, a dipendenze del Contraente, ad attività ricreative, a servizi generali, ad abitazioni, beni ed effetti personali di dipendenti e/o clienti e/o fornitori e/o spettatori e tutto quanto sia relativo alla gestione dell'Ente che non rientri nella definizione "merce" e "fabbricati" ovvero non trovi una precisa collocazione nelle partite di polizza o la cui collocazione sia dubbia o controversa.- rete fognaria, acquedotto e rete di pubblica illuminazione, come definite nella presente sezione- cose particolari come definite nella presente sezione- Apparecchiature Elettroniche come definite nella presente sezione- Raccolte e collezioni, oggetti d'arte o antiquariato, statue, quadri, tappeti, oggetti di argenteria, <p>Nonché quant'altro, anche se non espressamente menzionato, utile o necessario per l'esercizio dell'Attività del Contraente/Assicurato.</p> <p>Il tutto di proprietà del Contraente e/o dallo stesso detenuto o nelle sue disponibilità anche temporaneamente, a qualunque titolo, posto sottotetto di fabbricati ed anche all'aperto per la sua natura e destinazione d'uso</p>
---------------------	--



BENI IMMOBILI:	<p>Per fabbricati si intendono tutte le costruzioni di proprietà o in locazione, comodato, uso o comunque nelle disponibilità dell'Assicurato qualunque natura esse siano e qualunque destinazione esse abbiano, complete o in corso di costruzione, manutenzione o ristrutturazione, con i relativi fissi ed infissi, e tutte le parti e opere murarie e di finitura che non siano naturale complemento di singole macchine ed apparecchi, nonché camini, cunicoli o gallerie di comunicazione fra i vari corpi, oltre a tutto quanto non è compreso nella definizione di Contenuto, comprese le fondazioni, la pavimentazione, le recinzioni, le strade, i piazzali e compresi tutti gli impianti a servizio del fabbricato quali a titolo esemplificativo e non limitativo: impianti di energia termica, impianti di riscaldamento e condizionamento, impianti idrici ed anti-incendio, impianti e pannelli fotovoltaici e solari, impianti sanitari; impianti vari ed ausiliari (ascensori, montacarichi, scale mobili), impianti per apertura cancelli con comandi a distanza e relativi sistemi di sicurezza, nonché le quote relative ai fabbricati costituenti proprietà comune in caso di fabbricati in condominio o in comproprietà; sono altresì compresi strutture/coperture pressostatiche e tensostatiche, tendo strutture, arredo urbano (a titolo esemplificativo fontane e monumenti in genere diverse da opere d'arte) recinzioni, cancellate, mura, cortili, tettoie, altre pertinenze e impianti sportivi, cimiteri.</p> <p>Sono inoltre compresi fabbricati, complessi di fabbricati e/o immobili in genere, comunque costruiti ed elevati fuori terra, loro parti e/o accessori o pertinenze aventi interesse storico, artistico, architettonico o di particolare pregio, adibiti ad usi civili, artistici e religiosi o altre attività compatibili per caratteristiche e/o destinazione.</p> <p>Detti enti presentano o possono presentare particolarità architettoniche ed abbellimenti di vario tipo caratterizzanti tali entità immobiliare ed in particolare a titolo esemplificativo e non limitativo:</p> <ol style="list-style-type: none">1. monumenti, statue, colonne, cancelli, recinzioni;2. affreschi, stucchi, fregi, ornamenti, tinteggi, tappezzerie e simili;3. fissi, infissi e serramenti d'epoca;4. parquet, moquette, mosaici; <p>abbellimenti e particolarità architettoniche in genere costituenti un insieme con i fabbricati, anche se separati o diversamente situati, ma funzionali all'immobile di riferimento.</p>
COSE PARTICOLARI:	Archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor, schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici, modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili
DANNI CONSEGUENZIALI:	Danni alle cose assicurate non provocati direttamente dall'evento assicurato ma subiti in conseguenza dello stesso
DANNI DIRETTI:	I danni materiali che i beni assicurati subiscono direttamente per effetto di un evento per il quale è prestata l'assicurazione



DANNI INDIRETTI:	Sospensione di lavoro o qualsiasi danno che riguardi la materialità delle cose assicurate
ENTI AD IMPIEGO MOBILE:	Impianti ed apparecchiature per loro natura e costruzione atti ad essere trasportati ed utilizzati al di fuori dei fabbricati e/o immobili del Contraente. A titolo esemplificativo e non limitativo nella presente definizione sono compresi personal computer, telefoni cellulari, apparecchi radio, impianti ed apparecchi di rilevazione in genere, apparecchiature elettromedicali e per la diagnostica portatili, apparecchi di misurazione e di ricezione dati, apparecchi di rilevazioni in genere, proiettori, lavagne luminose e simili, impianti ed apparecchiature stabilmente fissati su veicoli o natanti di proprietà o in uso al Contraente ecc. Si intendono inclusi nella presente definizione i supporti dati a servizio degli apparecchi ad impiego mobile
ESPLOSIONE:	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità
FRANA:	Movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione.
IMPOLOSIONE:	Repentino cedimento di contenitori o corpi cavi, per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi
INSEDIAMENTO:	Per insediamento s'intende l'insieme di tutti i beni mobili ed immobili asserviti all'esercizio dell'attività produttiva, commerciale, di servizi o amministrativa ubicati in una stessa area non discontinua, anche se suddivisa in reparti separati tra loro fisicamente e/o indipendenti fra loro ai fini dell'attività. Ai fini della presente definizione si precisa che il passaggio di strade, ferrovie o canali o la frapposizione di aree vuote o di sistemi di recinzione fra enti assicurati non pregiudicano la continuità delle aree
INCENDIO:	Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi
INONDAZIONE, ALLUVIONE, ESONDAZIONE:	Fuoriuscita d'acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione.
LIMITE DI INDENNIZZO:	Il massimo indennizzo (risarcimento) dovuto dalla Società
LOCALI:	Spazi definiti risultanti dalla suddivisione dell'interno di un bene immobile



PRIMO RISCHIO ASSOLUTO:	Forma di garanzia prestata senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile
RETE FOGNARIA:	Canalizzazione, condotte, pozzetti, impianti di sollevamento e pompe sommerse e non, impianti di depurazione e trattamento delle acque, e quant'altro a completamento e servizio della rete fognaria stessa
RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA:	Rete di alimentazione interrata e non, pali da sostegno dei corpi illuminanti, corpi illuminanti (proiettori, gruppi ottici, cappe di chiusura, ecc) centraline, stabilizzatori, centralino di comando e quant'altro a completamento e servizio della rete stessa
SCOPPIO:	Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del colpo d'ariete non sono considerati scoppio
SOMMA ASSICURATA:	La somma che rappresenta il limite fino al quale la Società è obbligata.
TERREMOTO E/O SISMA:	Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purchè i beni assicurati si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete Sismica nazionale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma. Le scosse registrate nelle settantadue ore successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite a uno stesso episodio e i relativi danni sono considerati singolo sinistro.
TERRORISMO E SABOTAGGIO:	Qualunque azione violenta diretta a influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l'intera popolazione o una parte di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causato da o per ordine di governi o Autorità pubbliche o locali, o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico
UBICAZIONE DEI RISCHI:	Luoghi dove sono ubicati gli enti assicurati descritti in polizza e comunque qualsiasi luogo ove si svolga un'attività dell'Assicurato o dove possono essere permanentemente o temporaneamente ubicati i beni dell'Assicurato o che per loro destinazione e/o uso debbono o possono trovarsi all'esterno e/o all'aperto
VALORI:	A titolo esemplificativo e non limitativo, monete, biglietti di banca, titoli di credito e in genere qualsiasi tessera, ticket, certificati e carta rappresentante un valore



DESCRIZIONE DEL RISCHIO

A condizione che esista interesse assicurabile o che gravi l'obbligo di assicurare per il Contraente, la presente polizza assicura tutti i beni costituenti l'intero patrimonio mobiliare ed immobiliare, sia di proprietà, che in locazione, conduzione, comodato precario, custodia e deposito, ovvero in uso o detenzione a qualsiasi altro titolo utilizzati direttamente o indirettamente tramite terzi per le attività svolte dalla Contraente salvo solo quanto espressamente escluso.

Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita *Contenuto*.

Sono altresì compresi gli enti di proprietà dei dipendenti trovantisi nell'ambito delle ubicazioni assicurate della Contraente.

Il complesso dei fabbricati è di costruzione e copertura generalmente incombustibile; non si esclude tuttavia l'esistenza di costruzioni, realizzate in tutto o in parte in materiali combustibili. Sono compresi in copertura i capannoni pressostatici e simili.

Il contenuto si intende garantito anche se posto all'aperto e/o a bordo di automezzi per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico, nonché durante il temporaneo stazionamento in attesa dell'inizio del viaggio o delle operazioni di scarico.

Sono altresì inclusi i danni ai beni assicurati durante e/o a causa di loro movimentazione all'interno di aree private.

Resta inteso che per l'individuazione delle cose assicurate si farà riferimento alle scritture contabili ed amministrative, documenti e/o atti della Contraente.

Le somme assicurate alle singole partite sono valide per tutte le ubicazioni di rischio, fino ad esaurimento del limite massimo di indennizzo. Si specifica che non devono ritenersi assicurati dalla presente polizza i fabbricati di proprietà comunale che in funzione di apposito atto, convenzione o contratto debbano essere assicurati da terzi.



SEZ.1) – NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, unicamente in caso di dolo.

Art. 2 – Clausola di Buona Fede

La mancata comunicazione da parte del Contraente di circostanze aggravanti il rischio come le inesatte o incomplete dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza, o durante il corso della stessa, non comporteranno decadenza del diritto di indennizzo né riduzione dello stesso, sempre che tali omissioni o inesattezze siano avvenute in buona fede. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 3 – Variazione del rischio

Le parti convengono che le variazioni che comportano diminuzioni o aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di legge, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina degli articoli 1897 e 1898 del Codice Civile, e che pertanto il nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio.

Gli aggravamenti di rischio, non noti e non accettati dagli assicuratori, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile.

Fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

Per variazioni del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione di rischio, come sopra precisato, dovrà essere comunicata per iscritto dal contraente al broker e/o alla Società entro 30 giorni dall'intervenuta conoscenza.

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del contraente, ai sensi dell'articolo 1897 del Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 4 – Revisione del prezzo

a) Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previste all'Art. 3 – Variazioni del Rischio, la Società, decorsi almeno 180 giorni dall'inizio dell'assicurazione, potrà segnalare al Contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previste all'Art. 3 – Variazioni del Rischio e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 ss.mm. ii., la revisione del premio o delle condizioni contrattuali.

b) Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.



In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.
In caso di disaccordo, si applica quanto previsto al successivo Art. 5 – Recesso.

Art. 5 - Recesso

In caso di mancato accordo ai sensi dell'Art. 3 – Variazioni del Rischio tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.

La facoltà di recesso si esercita entro 30 giorni dalla proposta di cui al punto a) dell'Art. 4 presentata dalla Società ovvero, nei casi di cui al punto b) del medesimo articolo, entro 30 giorni dalla ricezione della controposta del Contraente.

Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultimo, la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni normative ed economiche in vigore per un periodo massimo di 120 giorni. Il Contraente contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio.

Art. 6 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del Codice Civile, in assenza di dolo, il diritto di recesso della Società potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei 90 giorni successivi al giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli Art. 3 e Art. 5 - e con decorrenza del termine di cui al punto b) del citato Art. 5.

Qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga quanto previsto dall'art. 1893, comma 2, del Codice Civile, al pagamento dell'indennizzo per l'intero, salvo che tale inesattezza della dichiarazione o la reticenza non abbia influito direttamente sul sinistro stesso.

Art. 7 – Altre assicurazioni

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.

Per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto nella misura risultante dall'applicazione dell'Art. 1910 del Codice Civile.

L'Assicurato è comunque esonerato dall'obbligo di dare avviso dell'esistenza e della successiva stipulazione di altre assicurazioni. In caso di sinistro, il Contraente e l'Assicurato devono tuttavia darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.

Art. 8 – Durata e proroga dell'assicurazione

La durata del presente contratto è fissata in anni DUE (2) con effetto alle ore 24.00 del 30.09.2026 e scadenza alle ore 24.00 del 30.09.2028.

Alla relativa scadenza, il contratto cesserà automaticamente, senza obbligo di preventiva comunicazione tra le Parti. Sarà comunque facoltà delle Parti rescindere il contratto al termine di ogni periodo assicurativo annuo, mediante lettera raccomandata/posta certificata (PEC) da spedirsi almeno 120 giorni prima della scadenza annuale.

La Società, alla ricezione della richiesta, si impegna a prolungare l'efficacia del contratto secondo quanto indicato nell'istanza di cui sopra.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente



necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto. La suddetta opzione di proroga dei contratti è prevista per una durata massima di 6 mesi alle medesime condizioni economiche e normative. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto (c.d. proroga tecnica).

Il Contraente, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012 e ss.mm. e ii.), si riserva di recedere dall'assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la società non sia disposta ad una revisione del premio in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.

Ai sensi dell'art. 120, comma 10, del D.Lgs. 36/2023, l'Ente Contraente alla scadenza si riserva la facoltà di esercitare – a proprio insindacabile giudizio - l'opzione di proroga del presente contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni per una durata pari a un anno, previa adozione di apposito atto.

Art. 9 – Pagamento del premio

Il rischio di cui alla presente polizza dovrà essere messo in copertura dalle ore 24.00 del 30.09.2026 da parte della Società Delegataria e delle Società Coassicuratrici.

Le Società avranno il diritto al pagamento della prima rata di premio, entro i 60 giorni successivi alla data di decorrenza del contratto.

Anche le eventuali appendici comportanti un incasso del premio potranno essere pagate entro 60 giorni dalla data di ricezione, da parte del Contraente del relativo documento correttamente emesso dalla Società. Resta comunque inteso che l'assicurazione decorrerà con copertura immediata dalle ore 24.00 del giorno indicato nel documento di variazione.

Per le rate successive alla prima è concesso il termine di rispetto di 60 giorni, trascorso il quale l'assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento del premio, ferme restando le date di scadenza contrattualmente stabilite e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Il premio del presente contratto ha frazionamento annuale con scadenze di rata al 30.09 di ogni annualità.

I premi devono essere pagati alla Società per il tramite del Broker. Il pagamento effettuato al Broker ha efficacia liberatoria per l'Ente ex Art. 118 del Codice delle Assicurazioni Private.

Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del D.P.R. 602/1973 ss.mm.ii. la Società dà atto che l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. 40/2008 ss.mm.ii., ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del D.P.R. 602/1973 ss.mm.ii. costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 del Codice Civile nei confronti della Società stessa.

L'Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente Polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del D.Lgs. 60/2023 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in



relazione al pagamento della prima rata.

Art. 10 – Regolazione del premio – Rivalutazione del premio anticipato

Il premio di polizza è convenuto in base ad elementi variabili, viene anticipato in via provvisoria nella misura indicata in polizza, inteso come premio minimo annuo comunque acquisito, ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata dello stesso, in proporzione alle variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo restando il premio minimo stabilito.

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o del periodo di minor durata, il Contraente deve comunicare alla Società i dati definitivi delle predette variazioni.

Le somme assicurate con la presente polizza sono soggette ad adeguamento alla fine di ogni periodo assicurativo annuale nella seguente misura:

- a) Per gli enti di nuova acquisizione o alienati dal Contraente questi comunicherà entro 60 giorni dalla scadenza di ciascun periodo assicurativo, la loro valutazione. La Società, sulla base dei dati disponibili, provvederà alla regolazione del premio per le variazioni intervenute durante il periodo assicurativo trascorso come segue:
 - Sui saldi dei valori in aumento verrà calcolato il 50% del premio annuo che il Contraente è tenuto a corrispondere;
 - Sui saldi di riduzione la Società si impegna a rimborsare il 50% del premio per l'annualità in corso.
- b) Per i beni acquisiti temporaneamente dal Contraente durante il periodo assicurativo, il Contraente comunicherà il valore di detti enti ed il periodo effettivo di detenzione degli stessi. Sulla base dei dati forniti, la Società provvederà a computare il premio dovuto dall'Assicurato che questi corrisponderà unitamente alla regolazione di cui al punto a) del presente articolo.

Le differenze attive del premio risultanti dal conteggio devono essere saldate entro 60 giorni dal ricevimento della relativa appendice di regolazione.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio la Società, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Se all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio supera il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili, comunque non inferiore al 75% dell'ultimo consuntivo.

Art. 11 – Modifiche del contratto

Le eventuali modifiche e/o integrazioni risultanti da appendici successive devono essere provate per iscritto mediante documento sottoscritto dalle Parti.

Art. 12 – Forma e validità delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni intercorrenti fra la Società ed il Contraente, per il tramite del Broker devono essere fatte per mezzo di lettera raccomandata A.R., mail o pec.

Art. 13 – Foro competente

Il foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria ove ha sede il Contraente.



Art. 14 – Interpretazione del contratto

Resta inteso che, in tutti i casi dubbi, l'interpretazione del contratto sarà quella più estensiva e più favorevole all'Assicurato.

Art. 15 – Validità delle norme di polizza

Si intendono operanti unicamente le norme di cui al testo del Capitolato Speciale per la copertura assicurativa indicato dall'Ente Contraente in sede di gara integrato da eventuali varianti presentate dalla Società nell'offerta di gara anche nel caso in cui il presente documento risulti essere difforme.

Conseguentemente anche la firma apposta dal Contraente su moduli a stampa o su schede di polizza vale solo quale presa d'atto del premio e della eventuale ripartizione del rischio tra le società partecipanti alla coassicurazione.

Art. 16 – Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata da Contraente in nome proprio e per conto di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente né azione alcuna per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che del Contraente, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto. A tale scopo i periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione, la Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

Art. 17 – Esenzione dell'imposta sulle assicurazioni dei beni immobili e mobili di interesse storico-artistico-culturale

Ai fini della esenzione dell'imposta sulle assicurazioni dei beni aventi interesse artistico-storico-culturale, la Società prende atto che: gli enti immobili e mobili che l'Assicurato/Contraente, sotto la propria responsabilità, dichiara essere sottoposti a vincolo della Soprintendenza ai beni Artistici e Culturali, sono esenti da imposta sulla presente assicurazione ai sensi di legge.

Art. 18 – Limiti territoriali

La validità dell'assicurazione è estesa al territorio italiano compreso Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

Art. 19 – Coassicurazione e Delega

Qualora l'Assicurazione fosse divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici ai sensi dell'art. 1911 del Codice Civile, in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'indennizzo, liquidato a termini delle Condizioni di Assicurazione in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

Nel caso in cui le suddette Società siano invece temporaneamente raggruppate ai sensi dell'Art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023 tutte le Società sono responsabili in solido per il pagamento dell'indennizzo e la Società mandataria



del raggruppamento è considerata Società Delegataria.

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al Broker incaricato e le Società hanno convenuto di affidare la delega alla Società Delegataria indicata in esso; di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker incaricato il quale tratterà con la Delegataria.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Direzione della Società Delegataria sui documenti di assicurazione li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente Polizza.

Art. 20 – Clausola Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato, ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005, la gestione del presente contratto alla Società di Brokeraggio assicurativo **Grifo Insurance Brokers S.p.A.**

L'assicurato e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato. Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal contraente/assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

Il pagamento dei premi effettuato dall'Assicurato/Contraente al Broker ha efficacia liberatoria anche ai termini dell'articolo 1901 del Codice Civile. Il Broker invierà alla Società le relative comunicazioni di incasso da ritenersi valide anche per le quote delle società coassicuratrici.

I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell'incasso. Allo stesso modo il Broker provvederà, nei confronti di eventuali coassicuratrici, a regolarizzare i rapporti contabili.

Art. 21 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 22 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 23– Tracciabilità dei flussi finanziari

Le Parti si obbligano a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti ai sensi della Legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni.



Art. 24 – Trattamento dei dati

Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 679/2016 nonché ss.mm.ii., ciascuna delle parti (contraente Assicurato e Società) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 25 - Sanction Clause / OFAC

Le Parti riconoscono che l'Italia adotta o è parte di organizzazioni internazionali che adottano provvedimenti di embargo o sanzionatori a carico di stati esteri che possono imporre restrizioni alla libertà delle parti di assumere o dare esecuzione ad obbligazioni contrattuali. La Società non sarà pertanto tenuta a prestare copertura né sarà tenuta al pagamento di alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza, qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento, o il riconoscimento di tale beneficio esponga la Società a sanzioni, divieti o restrizioni imposti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da provvedimenti della Repubblica italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America. La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione.



SEZ.2) – NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI

Art. 26 – Produzione di informazioni sui sinistri

1. La Società a semplice richiesta del Contraente ed entro 20 giorni dal ricevimento della stessa, si impegna a fornire all'Amministrazione contraente ed al Broker l'evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto.

Tale elenco dovrà essere fornito in formato digitale tramite file modificabili e dovrà riportare per ciascun sinistro:

- il numero del sinistro attribuito dall'Assicuratore;
- la data di accadimento dell'evento;
- la data della denuncia;
- la tipologia dell'evento;
- l'indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati: a) sinistro agli atti, senza seguito; b) sinistro liquidato, in data _____ con liquidazione pari a € _____; c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a € _____.

2. L'Assicuratore si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che l'Amministrazione, d'intesa con l'Assicuratore, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo l'Amministrazione deve fornire adeguata motivazione.

Art. 27 – Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al trentesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società o il Contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 120 (centoventi) giorni. In tal caso la Società, entro 30 (trenta) giorni dalla data d'efficacia del recesso, rimborsa la parte di Premio, al netto dell'imposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso, conguagliata con quanto eventualmente dovuto dal Contraente per variazioni intervenute nel corso di validità della polizza.

La riscossione di Premi, o rate di Premio, venuti a scadenza dopo il recesso per Sinistro o qualunque altro atto della Società e/o del Contraente, non potranno essere interpretati come rinuncia della Società stessa a valersi della facoltà di recesso. Resta inteso che i predetti Premi sono dovuti in pro-rata al periodo residuo di validità della polizza venutosi a determinare a seguito del recesso.

Art. 28 – Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente deve inviare avviso scritto alla Società o al Broker, entro 30 giorni da quando l'ufficio addetto alla gestione dei contratti assicurativi del Contraente ne ha avuto conoscenza.

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato devono:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge, ai sensi dell'Art. 1914 Codice Civile;
- b) qualora tenuto a norma di legge, fare dichiarazione scritta all'autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando in particolare il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- c) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti



al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

- d) fornire alla Società le informazioni e le prove che la stessa potrà ragionevolmente richiedere al riguardo;
- e) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino alla conclusione delle operazioni peritali oppure fino a diversa comunicazione della società antecedente tale termine. Resta comunque ferma la facoltà dell'assicurato:
 - 1) di procedere allo smaltimento dei residui una volta ottenuto il consenso della Compagnia, consenso che dovrà pervenire al massimo entro 60 giorni da quando è stato denunciato il sinistro;
 - 2) di proseguire la propria attività;
 - 3) trascorsi 10 giorni dalla denuncia del sinistro, di effettuare le riparazioni senza dovere attendere le operazioni peritali e, in mancanza di contatti da parte del perito incaricato dalla Società, di effettuare il necessario sopralluogo senza che questo possa portare pregiudizio alcuno al risarcimento di danni. In caso di riparazioni urgenti per garantire la sicurezza dei luoghi, l'incolumità delle persone e la continuità del servizio, nonché per adempiere agli obblighi normativi o alle disposizioni delle Autorità competenti, gli interventi potranno essere effettuati senza rispettare le predette tempistiche, fermo restando l'obbligo in capo al Contraente di documentare gli interventi effettuati.

Art. 29 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 30 – Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 31 – Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 32 – Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti
- b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono



prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 33 – Mandato dei periti

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 28 "Obblighi in caso di sinistro";
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro, secondo i criteri di valutazione dell'Art. 32 "Procedura per la valutazione del danno";
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art. 32 "Procedura per la valutazione del danno" lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 34 – Determinazione del danno

Si conviene tra le parti che, in caso di danno, totale o parziale causato da eventi previsti dalla presente polizza, l'indennizzo verrà calcolato in base al costo di "ricostruzione e rimpiazzo a nuovo" delle cose distrutte o danneggiate, determinato come segue:

a) In caso di distruzione:

- Per i fabbricati il costo di ricostruzione a nuovo (escluso il valore dell'area);
- Per la rete fognaria, l'acquedotto e la rete di illuminazione pubblica oltre che il costo di ricostruzione a nuovo si intendono comprese anche le spese sostenute per scavi, sterri e reinterri;
- Per i beni mobili il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
- Per le opere d'arte l'indennizzo verrà effettuato in base al valore di mercato al momento del



sinistro, con i limiti di indennizzo specificati nella Sezione 4 della presente polizza. Se l'assicurazione è a stima accettata il valore dell'oggetto nel luogo ed al momento del sinistro è quello di detta stima.

b) In caso di danno parziale:

- Il costo integrale di riparazione, ripristino e restauro degli enti danneggiati.
- c) Relativamente a macchinari, impianti, attrezzature e arredi ecc., resta convenuto che quando il mercato non offrisse la possibilità di rimpiazzare una macchina, un apparecchio, un impianto od un attrezzo con un altro identico si stimerà il valore di rimpiazzo in base alla cosa più affine per equivalenza di prestazioni nelle stesse condizioni di impiego e destinazione, con opportuni correttivi se la cosa affine dia rendimento economico e prestazioni maggiori.
- d) I lavori di “ricostruzione e rimpiazzo” (che possono essere anche eseguiti in altra sede ed in qualsiasi modo l'assicurato ritenga confacente alle sue esigenze o richiesti da Enti preposti alla salvaguardia di fabbricati di valore storico od artistico, semprechè ogni variante non costituisca un aggravio di oneri per la Società) devono essere iniziati e condotti a termine con ragionevole sollecitudine.
- e) La Società indennizza altresì le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità di enti assicurati anche se non direttamente danneggiati, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.
- f) Qualora l'assicurato non intendesse far eseguire le operazioni di “ricostruzione e rimpiazzo” o le riparazioni ed i restauri, la Società provvederà all'indennizzo dei danni sofferti, in quanto liquidabili, ai sensi dell'Art. 1908 del Codice Civile.
- g) Per i danni derivanti dalla perdita di pigioni, l'ammontare del danno si stabilisce determinando il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati fermo quanto previsto alla Sezione 4 della presente polizza.
- h) Per i danni alle merci si stima il valore d'acquisto al momento del sinistro.
- i) Per i danni agli archivi si stima il costo del materiale su cui vengono riportate informazioni nonché il costo di ricostruzione delle informazioni.
- j) Per le opere d'arte parzialmente danneggiate l'indennizzo comprenderà oltre alle spese di ripristino anche l'eventuale deprezzamento nel limite del 25% del valore stimato dell'opera e comunque non oltre il massimo esborso per singola opera specificato alla Sezione 4 della presente polizza.
- k) Se per la ricostruzione o il ripristino dei fabbricati l'Assicurato dovrà rispettare le “Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche” vigenti al momento del sinistro e se la Contraente ha assicurato nel valore il costo per le suddette norme, si conviene che l'indennizzo sarà compreso di tali costi, restando comunque convenuto che tale condizione non si applicherà per i fabbricati non rispondenti alle “Norme tecniche per le costruzioni nelle zone sismiche” in vigore all'epoca della realizzazione degli



stessi.

- I) La Società indennizza altresì i costi e gli oneri di urbanizzazione che dovessero comunque gravare sull'Assicurato o che lo stesso dovesse pagare ed Enti od Autorità Pubbliche in caso di ricostruzione dei fabbricati.

L'indennizzo sarà pari all'importo del danno come stimato ai punti a) fino I) che precedono oltre alle spese di salvataggio, demolizione e sgombero dei residui del sinistro, ed alle spese tutte indennizzabili a termini di polizza, mentre verrà portato in deduzione l'eventuale recupero dei residui.

Si conviene che, qualora il valore assicurato di una o più partite colpite da sinistro, prese ciascuna separatamente, risultasse inferiore ai valori stimati secondo quanto stabilito al presente articolo, punti a) fino I), è consentito aggiungere nel computo dei valori di tali partite deficitarie le eventuali eccedenze rilevate sulle rimanenti partite colpite o non da sinistro.

Art. 35 – Valori e oggetti d'arte

L'indennizzo, in caso di sinistro, sarà determinato nel modo seguente:

- Per i titoli, monete o banconote estere, in base al loro valore risultante dal listino di chiusura del giorno del sinistro e, non vi è prezzo di mercato per tali titoli in tale giorno, il valore fissato concordemente tra le parti secondo le quotazioni alla Borsa Valori di Milano.
- Se i titoli non sono quotati alla Borsa Valori di Milano si prenderanno per base le quotazioni ufficiali di quella Borsa ove i titoli sono quotati o, in mancanza, il prezzo che verrà loro attribuito dal Sindacato di Borsa di Milano.
- Per i titoli per i quali è ammesso l'ammontare, in base alla somma nominale da essi portata.
- Per i valori non specificati ai precedenti punti, in base al loro valore nominale.

Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:

- 1) La Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- 2) L'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento – se consentita – i titoli di credito siano divenuti inefficaci.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Per gli oggetti d'arte, premesso che per valore commerciale, deve intendersi il prezzo che l'oggetto ha o che potrebbe venirgli attribuito nel mercato dell'arte o dell'antiquariato al momento del sinistro, si procederà come segue:

- a) in caso di distruzione o perdita totale la Società corrisponde una somma pari al valore commerciale dell'oggetto nel luogo e al momento del sinistro, dedotti eventuali recuperi;
- b) in caso di danneggiamento la Società, tenendo anche conto degli interessi dell'assicurato, corrisponde il più favorevole indennizzo tra:
 - ✓ la differenza tra il valore commerciale che l'oggetto aveva al momento e nel luogo del sinistro e quello dell'oggetto nello stato in cui si trova dopo il sinistro;
 - ✓ oppure il costo del restauro (eseguito con l'accordo della società stessa) più il deprezzamento.

Qualora l'assicurazione sia prestata con stima accettata, sulla base dei valori e dell'elencazione delle opere così come prodotti dall'Ente, il valore commerciale dell'oggetto nel luogo e al momento del sinistro sarà quello di



stima. In caso di sinistro che colpisca un oggetto facente parte di un insieme, la Società corrisponderà, oltre a quanto sopra previsto, l'eventuale deprezzamento che residuasce all'insieme da determinarsi applicando i criteri di cui sopra.

Art. 36 – Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile, a nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 37 – Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'atto di liquidazione o della data del verbale definitivo di perizia, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro per il sospetto di reato, il pagamento sarà fatto se dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari non si evidenzia il caso di dolo da parte dell'Assicurato o del Contraente.

Sarà comunque obbligo della Società procedere anche in quest'ultimo caso, all'anticipazione dell'importo convenuto se l'Assicurato presenterà specifica fidejussione bancaria o assicurativa per l'intero importo anticipato.

Art. 38 – Assicurazione parziale - Deroga alla proporzionale

Se dalle stime fatte secondo le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Si conviene tra le Parti che, in caso di sinistro, non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata maggiorata del 30% non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro, determinato secondo quanto stabilito dall'Art. 32 "Procedura per la valutazione del danno" lettera delle norme relative all'assicurazione incendio.

Qualora risultasse inferiore, il disposto dell'articolo "Assicurazione parziale" sarà operante in proporzione al rapporto tra la somma assicurata così maggiorata ed il suddetto valore risultante al momento del sinistro.

La presente deroga non è operante per partite assicurate con "dichiarazione di valore" da parte di società di stima, e risultante da specifica condizione contrattuale.

Resta tuttavia convenuto che non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale per sinistri nei quali l'indennizzo non supera i € 25.000,00.

Art. 39 – Operazioni peritali

In caso di sinistro che abbia colpito uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

Art. 40 - Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'Art. 1916 del Codice Civile verso:

- a) persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- b) Società controllanti, controllate e collegate;



- c) fornitori;
 - d) enti ed associazioni non aventi scopo di lucro;
- purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

La Società rinuncia altresì all'azione di rivalsa nei confronti di chiunque altro l'Assicurato abbia inteso salvaguardare con la stipula di particolari accordi scritti, salvo sempre il caso di dolo.

Art. 41 – Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha diritto di percepire, prima della liquidazione del danno, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 50.000,00. Tale acconto non potrà comunque essere superiore a € 5.000.000,00 qualunque sia l'ammontare stimato del danno.

L'obbligazione della Società dovrà essere soddisfatta entro 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, purché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Art. 42 – Indennizzo in mancanza di chiusura istruttoria

Qualora sia stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, l'indennizzo sarà corrisposto anche in mancanza di chiusura di istruttoria, fermo l'impegno dell'assicurato di restituire quanto percepito, maggiorato degli interessi legali, e rivalutato in presenza di svalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, qualora dalla sentenza penale definitiva risultano una o più cause di decadenza al diritto di percepire l'indennizzo ai sensi delle condizioni di assicurazione. L'assicurato si impegna a far pervenire alla Società la documentazione di chiusura dell'istruttoria non appena disponibile.

Art. 43 – Parificazione danni

Fermo quanto stabilito dall'Art. 48 "Oggetto dell'assicurazione" e ad integrazione dello stesso, sono parificati ai danni assicurati oltre i guasti causati alle cose assicurate per ordine delle Autorità, anche quelli non sconsideratamente prodotti dal Contraente, dall'Assicurato o da Terzi allo scopo di impedire o di arrestare l'evento dannoso garantito.

Art. 44 – Indennizzo separato per ciascuna partita

In caso di sinistro, su richiesta del Contraente, il disposto di cui all'Art.37 "Pagamento dell'indennizzo" verrà applicato per ciascuna partita di polizza singolarmente considerata come se, ai soli fini di detto Art. 37 "Pagamento dell'indennizzo", per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere, per ciascuna partita, un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto sopra previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo del sinistro.

In caso di sinistro l'Assicurato potrà avvalersi della presente clausola oppure richiedere l'applicazione dell'anticipo indennizzi.

Art. 45 – Denuncia circostanze dei sinistri

A parziale deroga dell'Art.28 "Obblighi in caso di sinistro", si stabilisce che l'obbligo della denuncia circostanziata da parte del Contraente viene limitato alla presentazione dello stato particolareggiato delle cose interessate dal sinistro con l'indicazione del loro valore e della perdita subita.



Il Contraente viene invece esonerato dall'obbligo di presentare lo stato particolareggiato di tutte le cose assicurate esistenti al momento del sinistro, ferma restando la facoltà da parte della Società di stabilire, valendosi anche dei dati e documenti di cui dispone l'Assicurato, quantità, qualità e valori di dette cose.

Art. 46 – Compensazione fra partite

Qualora, al momento del sinistro, la somma assicurata alla singola partita dovesse risultare maggiore del valore delle cose assicurate, determinato secondo i criteri di cui all'Art. 34 "Determinazione del danno", la somma assicurata in eccedenza viene ripartita tra quelle partite, con tasso uguale od inferiore, per le quali la somma assicurata risulti insufficiente ai sensi dell'Art. 1907 Codice Civile.

Resta altresì convenuto che:

- detta ripartizione ha luogo per tutte le partite con insufficienza di assicurazione colpite o non dal sinistro;
- la compensazione non ha luogo per le partite assicurate in deroga all'articolo "Assicurazione parziale" o per le quali l'assicurazione sia prevista in forma fluttuante;

la compensazione può avere luogo solo tra partite riguardanti la stessa ubicazione.

Art. 47 – Coppie, insieme, serie

In caso di danno a uno o più beni facenti parte di una coppia o di un insieme o di una serie ma che non abbia colpito la restante parte della coppia, insieme o serie, la misura dell'indennizzo sarà una parte ragionevole ed equa del valore totale della coppia o della serie, considerata l'importanza di tale/i bene/i.

In nessun caso il danno sarà considerato un danno totale della coppia, insieme o serie.

Inoltre, in caso di danno a un bene, o a una parte di esso, non reperibile singolarmente in quanto posto in commercio accoppiato con altro bene o con altra parte, la Società indennizza il costo di riacquisto dell'intera coppia e/o insieme e/o serie al netto di eventuali recuperi, se ammessi ed ottenibili.



SEZ. 3) - NORME RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE INCENDIO (OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE/DANNI INDENNIZZABILI/GARANZIE)

Art. 48 – Oggetto dell'assicurazione

La Società indennizza i danni materiali e diretti, anche se conseguenti a colpa grave del Contraente/Assicurato o delle persone delle quali lo stesso debba rispondere, causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi da:

- a) Incendio;
- b) Fulmine;
- c) Esplosione e scoppio anche se causati da origini esplosivi, implosione.

La Società indennizza altresì:

- I danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettriche e elettroniche di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio fuoriuscita di liquidi;
- I guasti causati alle cose assicurate per ordine delle Autorità, del Contraente e/o dell'Assicurato, dei dipendenti degli stessi o da Terzi, allo scopo di impedire o arrestare l'incendio;
- Le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro, nei termini previsti alla Sezione n. 4 della polizza.
- Autocombustione (combustione spontanea senza sviluppo di fiamma)
- I danni da scoppio, alla macchina o all'impianto, se l'evento è determinato da difetti di materiali, fermo il diritto della Società di rivalersi verso il fabbricante della macchina o dell'impianto.

Art. 49 – Esclusioni

La Società, salvo quanto non espressamente derogato nel seguito, non è obbligata unicamente ad indennizzare i danni causati da:

- a) atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di provvedimenti di qualsiasi governo od Autorità anche locale, di diritto o di fatto. Si precisa che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni, salvo che l'assicurazione provi che il sinistro ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) atti di terrorismo e/o sabotaggio organizzato, inondazioni, alluvioni, allagamenti; terremoti, crollo e collasso strutturale eruzioni vulcaniche, bradisismo maremoti, franamenti, cedimenti, smottamenti, valanghe, slavine, frane
- c) esplosioni o da emanazioni di calore o da radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'assicurazione provi che il sinistro ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- d) dolo del Contraente e/o dell'Assicurato; la colpa grave dei predetti invece, non pregiudica la risarcibilità di eventuali sinistri;
- e) deperimento, usura, logorio causati da naturale uso o funzionamento;
- f) perdite, danni, costi o spese di qualsivoglia natura, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, derivante da, riconducibile a, causato da o relativo a:
 - 1. qualsiasi Malattia Trasmissibile, o sospetto o minaccia circa la sussistenza (sia essa effettiva o percepita) di una Malattia Trasmissibile;
 - 2. qualsiasi atto, errore o omissione nel controllo, prevenzione o risoluzione di, o comunque relativo a



un'epidemia sia essa effettiva, sospetta, percepita o minacciata, di una qualsiasi Malattia Trasmisibile. Questa esclusione si applica a prescindere dalla sussistenza di qualsiasi altra causa o evento che contribuisca, contestualmente o in qualsiasi altra fase, al verificarsi di tale perdita, danno, sinistro, costo o spesa di qualsivoglia natura. La sussistenza, sia essa effettiva, presunta, minacciata, percepita o sospetta, di una Malattia Trasmisibile all'interno, presso, o che interessi, impatti o danneggi qualsiasi proprietà, o che impedisca l'uso di tali proprietà, non costituisce perdita o danno materiale o di altro tipo, o perdita di uso di proprietà materiali o immateriali. La presenza di una o più persone in un'ubicazione assicurata, potenzialmente infettate da una Malattia Trasmisibile o effettivamente infettate da una Malattia Trasmisibile, non costituisce perdita o danno, materiale o di altro tipo.

Art. 50 – Beni Esclusi

Sono esclusi i seguenti beni:

- a) boschi, alberi, coltivazioni, animali in genere;
- b) aeromobili, natanti, veicoli terrestri iscritti al PRA e loro accessori;
- c) macchinari posti all'aperto quando danneggiati da eventi atmosferici (salvo che gli stessi non siano all'aperto per loro naturale uso e destinazione);

Art. 51 - Inattività

Se l'attività si rende inattiva, si conviene tra le Parti che il tasso relativo alle partite assicurate, verrà convenuto sulla base dell'effettivo stato di rischio venutosi a determinare in conseguenza dell'inattività.

L'eventuale riduzione del premio (escluse le imposte), comincerà dal giorno successivo all'avvenuta notifica dell'inattività.

Durante l'inattività è data facoltà al Contraente o all'Assicurato di mettere in attività le macchine e gli impianti per 2 giorni consecutivi o non di ogni mese allo scopo della loro conservazione.

Se lo stabilimento inattivo viene rimesso in attività il Contraente o l'Assicurato è obbligato a darne comunicazione alla Società nel minor tempo possibile e ad integrare l'eventuale maggior premio per stabilimento attivo ai tassi originariamente pattuiti.

Se il sinistro si verifica prima che il Contraente o l'Assicurato abbia adempiuto ad entrambi detti obblighi, si applica il disposto dell'ultimo comma dell'Art. 1898 Codice Civile.

Art. 52 – Clausola universalità

Il Contraente dichiara che con la presente polizza egli intende assicurare tutto quanto costituisce gli insediamenti relativi all'attività descritta in polizza, fatta eccezione per l'area, ferme in ogni caso le esclusioni e le delimitazioni previste nella polizza stessa e/o specificatamente pattuite nelle condizioni tutte previste dal contratto e non esplicitamente derogate.

Rimane, pertanto, convenzionalmente stabilito tra le Parti che, in caso di sinistro, quanto contenuto negli insediamenti deve ritenersi tutto assicurato e che, qualora una determinata cosa non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza, o che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa stessa verrà attribuita alla partita "Contenuto".

Si specifica che non devono ritenersi assicurati dalla presente polizza i fabbricati di proprietà dell'Ente che in funzione di apposito atto, convenzione o contratto debbano essere assicurati da terzi.

Art. 53 – Ricostruzione / rimpiazzo (valore a nuovo)

Premesso che per "valore a nuovo" s'intende convenzionalmente:



- per i fabbricati, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
- per i macchinari, gli impianti, le attrezzature, l'arredamento e quanto altro alla voce "contenuto", il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali; resta convenuto che quando il mercato non offrisse la possibilità di rimpiazzare una macchina, un apparecchio, un impianto, un attrezzo o altro bene con un altro identico, si stimerà il valore di rimpiazzo in base alla cosa più affine per equivalenza di prestazioni nelle stesse condizioni di impiego e destinazione, con opportuni correttivi se la cosa affine dia rendimento economico e prestazioni maggiori.

A parziale deroga dell'Art.34 "Determinazione del danno" le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:

1. in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:
 - a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse;
 - b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo".
2. Agli effetti dell'Art. 38 "Assicurazione parziale", il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
 - a) superiore od uguale al rispettivo "valore a nuovo", è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
 - b) inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
 - c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro diventa nullo.
3. In caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.
4. Il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale ed in qualsiasi maniera corrispondente alle necessità dell'Assicurato, fermo restando che se ne deriva aggravio per la Società tale aggravio non verrà rimborsato dalla Società stessa, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.
5. L'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda soltanto fabbricati, macchinari, di reparti in stato di attività.
6. Per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza.

Per "valore allo stato d'uso" s'intende:

- a) per i beni immobili, la spesa prevista per l'integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche costruttive al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, alle modalità di costruzione, alla destinazione, all'uso e a ogni altra circostanza influente, escluso il valore dell'area nonché gli oneri fiscali se detraibili;
- b) per i beni immobili di particolare valore storico – artistico architettonico o di particolare pregio (ivi compresi gli immobili disciplinati della Legge 1089/1939 ss.mm.ii.), la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo del bene, secondo la tecniche costruttive e materiali attuali, non considerando quindi



nel valore di ricostruzione il differenziale storico e artistico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, alle modalità di costruzione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza influente, escluso il valore dell'area nonché gli oneri fiscali se detraibili. In caso di stima accettata il presente comma non opera ed è sostituito dall'articolo valore dei beni immobili di particolare valore storico e artistico e determinazione del danno in caso di stima accettata;

- c) per i beni mobili (escluso valori, oggetti d'arte) e beni elettronici, il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo uguale o equivalente per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ogni altra circostanza influente, esclusi gli oneri fiscali se detraibili. Resta convenuto che qualora il mercato non offrisse la possibilità di rimpiazzare il bene mobile e elettronico con un altro identico, si stimerà il valore di rimpiazzo in base al bene più affine per equivalenza di prestazione nelle stesse condizioni di impiego e di destinazione, con opportuni correttivi se detto bene affine dia un rendimento economico e prestazioni maggiori. Relativamente ai beni elettronici, resto inteso che la normale evoluzione tecnologica non deve intendersi come maggiore prestazione del bene sostituito, purché a parità di gamma del listino del produttore;

Art. 54 – Beni su mezzi di trasporto

Le garanzie prestate a termini di polizza si intendono operanti anche per i beni posti su mezzi di trasporto, sia di proprietà dell'Assicurato, sia di terzi, in sosta nelle aree di proprietà o in uso dell'ente, anche durante l'esecuzione delle operazioni di carico e scarico.

Art. 55 – Merci Speciali

Premesso che non si considerano merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito, il Contraente dichiara, anche ai fini del disposto di cui agli Art. 1 "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio" e Art. 3 "Variazione del rischio", l'impiego e/o l'esistenza di "merci speciali" all'interno delle ubicazioni assicurate, per un quantitativo necessario al buon andamento dell'attività esercitata e dichiarata in polizza.

Art. 56 – Innovazioni nel rischio

Fermo quanto previsto dalle esclusioni tutte di polizza e fermo in ogni caso quanto disciplinato dal successivo Art.57 "Nuovi insediamenti", nel caso di modificazioni e/o trasformazioni dei fabbricati e/o degli impianti e dei macchinari esistenti, così come nel caso di nuove costruzioni e/o di installazione e/o collaudo di nuovi macchinari e/o di nuovi impianti/attrezzature, sia che si tratti di ubicazioni esistenti o di costruzione di nuove ubicazioni e relativi fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature, l'assicurazione stipulata con la presente polizza è estesa ai danni subiti dalle cose e/o partite tutte assicurate, in conseguenza di eventi non esclusi dalla polizza stessa, anche se originatisi a causa e/o in connessione con le suddette circostanze ed è valida sia per i nuovi enti, in qualunque stadio si trovino i lavori, sia per i materiali occorrenti e trovantisi a piè d'opera nel perimetro dell'insediamento e/o in prossimità del medesimo, di qualunque genere essi siano, sia per i macchinari e attrezzature di cantiere – anche di terzi - se per essi esiste interesse dell'Assicurato o se l'Assicurato – prima del sinistro - ne abbia assunto la responsabilità e/o l'onere di assicurare.

In nessun caso la Società pagherà, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di € 500.000,00, senza l'applicazione del disposto di cui all'Art.38 "Assicurazione parziale" e fermo quanto stabilito alla Sezione n.4.

Per nuove costruzioni e/o installazioni eventualmente eccedenti il limite di indennizzo automaticamente coperto come sopra, la copertura sarà soggetta a preventiva pattuizione tra le Parti.



Art. 57 – Nuovi insediamenti

Fermo quanto stabilito dall'Art.3 "Variazione del rischio" si conviene di ritenere automaticamente assicurati anche eventuali nuovi insediamenti - ubicati esclusivamente entro i confini dello Stato Italiano, della Repubblica di San Marino e dello Stato del Vaticano- sopravvenuti nel corso dell'annualità assicurativa e per i quali, per particolari circostanze, il Contraente non è stato in grado di darne comunicazione tempestiva alla Società.

Il Contraente si impegna (e tale comunicazione è essenziale per la validità della presente estensione di garanzia), a comunicare alla Società entro e non oltre 30 giorni da detta sopravvenienza, qualora il nuovo insediamento abbia un valore superiore a € 10.000.000,00.

Art. 58 – Fabbricati in comproprietà o condominio

Qualora si assicuri una porzione di fabbricato, l'assicurazione della stessa comprende anche la quota relativa alle parti del fabbricato costituenti proprietà comune.

GARANZIE E CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI

Art. 59 – Acqua condotta

La Società risponde dei danni da allagamento di acqua od altri fluidi provocato da rottura accidentale di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione indennizzabili a termini di polizza, sono comunque esclusi quelli subiti dalle "merci" assicurate la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento.

In nessun caso la Società pagherà, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di quella indicata nella scheda di polizza.

Art. 60 – Spese ricerca e riparazione rotture

Le spese necessariamente sostenute per la ricerca e la riparazione di rotture o sostituzione di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione che abbiano provocato un danno per fuoriuscita del fluido in essi condotto o contenuto, le stesse sono risarcite dalla Società, esclusivamente per la demolizione ed il ripristino di parti di fabbricato e per la riparazione di detti impianti, senza l'applicazione del disposto di cui agli Art.38 "Assicurazione parziale" e 1907 Codice Civile, e fino alla concorrenza, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, dell'importo indicato nella scheda di polizza .

Art. 61 – Fenomeno elettrico

La Società si obbliga ad indennizzare i danni alle macchine, apparecchi, impianti e circuiti elettrici ed elettronici, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.

Sono esclusi i danni:

- a) causati da usura od inosservanza delle prescrizioni del costruttore o dell'installatore per l'uso e la manutenzione;
- b) dovuti a difetti per i quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore;
- c) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, ed in conseguenza di collaudi, prove ed esperimenti.



La presente estensione di garanzia è prestata fino alla concorrenza, per ciascun sinistro che avvenga nel periodo di assicurazione, dell'importo indicato nella scheda di polizza senza l'applicazione del disposto di cui all'Art. 38 "Assicurazione parziale".

Art. 62 – Spese demolizione e sgombero (inclusi pericolosi, tossici, nocivi)

La Società, senza applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza del 10% del danno liquidabile nonché dell'eventuale ulteriore limite di indennizzo previsto in polizza a questo titolo, risarcisce:

- le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, distruggere, trasportare e scaricare al più vicino scarico disponibile e/o autorizzato i residui del sinistro, inclusi i costi di smaltimento degli stessi;

E' fatto salvo quanto previsto dell'Art. 1914 Codice Civile circa il risarcimento delle spese di salvataggio.

La garanzia è prestata senza l'applicazione del disposto di cui agli Art.38 "Assicurazione parziale" e Art. 1907 del Codice Civile, e fino alla concorrenza, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, dell'importo indicato nella scheda di polizza.

Art. 63 – Spese rimozione, trasporto e ricollocamento

Le spese sostenute per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare - comprese quelle di montaggio e smontaggio - le cose mobili assicurate non colpite da sinistro o parzialmente danneggiate, sono risarcite dalla Società nel caso in cui la loro rimozione sia indispensabile per eseguire la riparazione dei fabbricati e del macchinario danneggiato.

Sono comprese anche le spese sostenute per la rimozione e smaltimento di terreni, acque od altri materiali e cose non assicurate con la presente polizza, effettuati a seguito di sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza per ordine delle Autorità o motivi di igiene e sicurezza.

La garanzia è prestata senza l'applicazione del disposto di cui agli Art.38 "Assicurazione parziale" e Art. 1907 del Codice Civile, e fino alla concorrenza, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, dell'importo indicato nella scheda di polizza.

Art. 64 – Monete, Biglietti di banca e simili

Monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore, posti e custoditi nei fabbricati della o delle ubicazioni assicurate si intendono assicurati e indennizzabili dalla Società fino alla concorrenza, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, dell'importo indicato alla Sez. 4 "Limiti di indennizzo – Franchigie e/o scoperti", senza l'applicazione del disposto di cui agli Art. 38 "Assicurazione parziale" e Art. 1907 del Codice Civile.

Relativamente ad effetti, titoli, assegni e simili, l'assicurazione è prestata anche per le spese sostenute dall'Assicurato per bolli, costi di rifacimento e/o ammortamento e/o annullamento degli stessi.

Art. 65 - Oneri di urbanizzazione / Ordinanza di Autorità

In caso di sinistro la presente polizza copre i maggiori costi, compresi gli oneri di urbanizzazione, che dovessero rendersi necessari e inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze statali o locali che regolano la riparazione e/o la costruzione di fabbricati (o loro strutture) o di macchinari nonché l'uso dei suoli purché i lavori di ricostruzione siano effettivamente posti in essere nella stessa ubicazione o in altra, fino alla concorrenza, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, dell'importo indicato alla Sez.4 "Limiti di indennizzo - Franchigie e/o scoperti" senza l'applicazione del disposto di cui agli Art.38 "Assicurazione parziale" e Art. 1907 Codice Civile.

La presente estensione inoltre copre le spese di demolizione, sgombero e altre come da articolo che precede,



nonché le spese per smantellamento, sgombero o demolizione del patrimonio non danneggiato in seguito all'imposizione di una qualsiasi legge od ordinanza che regoli o renda necessarie le suddette operazioni.

L'esistenza della presente clausola non comporta deroga al limite di indennizzo di cui alla Sez.4 "Limiti di indennizzo - Franchigie e/o scoperti" salvo quanto previsto per le spese di salvataggio.

Art. 66 – Onorari dei periti

Le spese e agli onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell'Art.32 "Procedura per la valutazione del danno" in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, nonché alla quota parte di spese e onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito le stesse sono riscalate dalla Società entro il limite previsto dalla relativa alla Sez.4 "Limiti di indennizzo - Franchigie e/o scoperti" e senza l'applicazione del disposto di cui all'Art.38 "Assicurazione parziale".

Art. 67 – Onorari Architetti, Ingegneri, Consulenti

Le spese effettivamente sostenute dal Contraente o dall'Assicurato per onorario di ingegneri, architetti, progettisti e consulenti, resesi necessarie a supporto della ricostruzione o del ripristino delle cose distrutte o danneggiate, le stesse sono riscalate dalla Società, nel limite delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria, senza l'applicazione del disposto di cui agli Art. 38 "Assicurazione parziale" e Art.1907 del Codice Civile, e fino all' importo indicato nella scheda di polizza.

Art. 68 – Ricostruzione archivi

Relativamente ai danni a:

disegni, modelli, cliché, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai e simili, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavole stereotipe, rami per incisioni e simili; registri, stampati, archivi, documenti, pellicole, film e microfilm, fotocolor e simili, schede, dischi, programmi in licenza d'uso, nastri e supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici anche di processo, la Società indennizza il costo del materiale e delle spese necessariamente sostenute per la ricostruzione ed il rifacimento degli enti distrutti o danneggiati.

Si intendono comprese anche le spese sostenute per il lavoro di studio e/o ricerca (ivi comprese le spese di trasferta) eseguito da professionisti e/o dipendenti di cui l'assicurato possa valersi, comprese le spese per la ricerca dei dati perduti, ivi inclusi i dati memorizzati su supporti informatici, e la loro ricostruzione.

L'indennizzo verrà corrisposto dalla Società, solamente dopo che le cose distrutte o danneggiate siano state riparate o ricostruite, fino alla concorrenza dell'importo indicato alla Sez.4 "Limiti di indennizzo - Franchigie e/o scoperti", senza l'applicazione del disposto di cui agli Art.38 "Assicurazione parziale" e Art. 1907 del Codice Civile.

Detto indennizzo sarà limitato ai soli costi effettivamente sostenuti entro 12 mesi dalla data del sinistro.

Art. 69 – Quadri, dipinti, arazzi, statue, tappeti, collezioni

Quadri, dipinti, arazzi, statue, tappeti, collezioni, posti e custoditi nei fabbricati della o delle ubicazioni assicurate si intendono assicurati e indennizzabili dalla Società fino alla concorrenza, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, di un importo indicato alla Sez.4 "Limiti di indennizzo - Franchigie e/o scoperti", senza l'applicazione del disposto di cui agli Art. 38 "Assicurazione parziale" e Art. 1907 del Codice Civile.



Art. 70 – Eventi atmosferici

Relativamente ai danni causati alle cose assicurate da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trascinate, trombe d'aria, grandine, pioggia, neve sono esclusi quelli subiti da:

- cose poste all'aperto eccetto per quelle ivi poste per loro natura e destinazione;
- serramenti, vetrate e lucernari in genere, ai soli effetti della grandine;
- lastre in cemento-amianto od altri conglomerati artificiali e manufatti in materia plastica, ai soli effetti della grandine;
- "merci", anche se caricate su automezzi, poste all'aperto.

Le cose assicurate poste sottotetto ai fabbricati descritti in polizza, sono comprese in garanzia solo se pioggia, grandine e neve siano penetrate in detti fabbricati attraverso rotture, brecce e lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.

In nessun caso la Società pagherà, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di quella indicata alla Sez.4 "Limiti di indennizzo - Franchigie e/o scoperti".

Art. 71 – Sovraccarico di neve

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da sovraccarico neve, ghiaccio, nevischio o grandine, compresi quelli di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati e loro contenuto, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale dei fabbricati, direttamente provocato dal peso della neve.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato nel limite e previa detrazione per singolo sinistro degli importi previsti alla Sez.4 "Limiti di indennizzo - Franchigie e/o scoperti".

Art. 72 – Gelo e ghiaccio

La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere al servizio dei fabbricati e/o delle attività descritte in polizza.

In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di quella indicata alla Sez.4 "Limiti di indennizzo - Franchigie e/o scoperti".

Art. 73 – Occupazione non militare

Relativamente ai danni alle cose assicurate avvenuti in corso di occupazione non militare delle ubicazioni assicurate, gli stessi sono indennizzabili qualora l'occupazione si protragga per oltre 5 giorni consecutivi e solo se causati da incendio, esplosione e scoppio non a mezzo di ordigni esplosivi.

Art. 74 - Eventi socio-politici

Relativamente ai danni alle cose assicurate verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi, sabotaggio, la Società indennizza tali danni nel limite, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, indicato nella scheda di polizza.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con l'applicazione dei limiti previsti alla Sez.4 "Limiti di indennizzo - Franchigie e/o scoperti".

Art. 75 – Terrorismo e/o sabotaggio organizzato

La Società, a parziale deroga dell'Art. 49 "Esclusioni", lett. b), risponde delle perdite, danni costi e/o spese di qualsivoglia natura causati direttamente o indirettamente, da atti di terrorismo o sabotaggio organizzato.



Agli effetti della presente clausola:

1. per atto di terrorismo si intende un atto, inclusivo ma non limitato all'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per sè o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa.
2. per atto di sabotaggio organizzato si intende un atto di chi, per motivi politici, militari, religiosi o simili, distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento dell'attività.

In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per l'estensione medesima, importo maggiore a quello indicato in alla Sez.4 "Limiti di indennizzo - Franchigie e/o scoperti".

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di un importo pari alla percentuale del danno liquidabile indicata alla Sez.4 "Limiti di indennizzo - Franchigie e/o scoperti", con il minimo ivi indicato.

La Società ed il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalle garanzie oggetto della presente clausola con preavviso di 15 giorni decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Se la Società si avvale della facoltà di recesso, l'Assicurato potrà richiedere, mediante lettera raccomandata da inviarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso da parte della Società, lo storno totale del contratto e la Società provvederà, entro 15 giorni dalla data dello storno, al rimborso della parte di premio pagata e non goduta (tasse governative escluse).

Nel caso in cui sia il Contraente ad esercitare tale facoltà, la Società provvederà a ridurre il premio sulla base del tasso imponibile sopra indicato a decorrere dalla scadenza del premio successiva alla comunicazione suddetta.

Art. 76 – Spese Extra

La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività assicurata, indennizza, fino alla concorrenza della somma assicurata alla relativa partita, le spese straordinarie documentate purché necessariamente sostenute per il proseguimento dell'attività.

A titolo esemplificativo, sono comprese le spese sostenute per:

- l'uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;
- il lavoro straordinario, anche notturno e festivo, del personale;
- le lavorazioni presso terzi; la fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi;
- gli affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell'attività compresi i relativi costi di trasferimento.
- Noleggio attrezzature

La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate. La garanzia si intende, comunque, limitata alle maggiori spese sostenute nei tre mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro.

La Società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- a) scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- b) difficoltà di reperimento delle merci, dei macchinari e delle attrezzature imputabili a causa di forza maggiore, quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati



di guerra.

Agli effetti di questa garanzia non è operante il disposto di cui all'Art. 38 "Assicurazione parziale".

La presente condizione non è operante se per tali spese sia stato corrisposto un indennizzo a termini di polizza di assicurazione "Danni da interruzione di esercizio".

Art. 77 – Ricorso terzi/Locatari

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto alla relativa partita, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali - dell'utilizzo di cose, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10 % del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato o di terzi ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'Art. 1917 del Codice Civile.

Art. 78 – Perdita pigioni

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che abbia colpito la partita fabbricati, tale da rendere gli stessi totalmente o parzialmente inagibili, la Società pagherà nel limite del capitale assicurato alla Sez.4 "Limiti di indennizzo - Franchigie e/o scoperti", quella parte di pigione relativa ai locali danneggiati, regolarmente affittati, non più percepibile per effetto di detta inagibilità per il tempo necessario al loro ripristino, comunque non oltre il limite di un anno.

Resta convenuto tra le Parti che se al momento del sinistro la somma assicurata a tale titolo risultasse inferiore all'ammontare complessivo delle pigioni annuali relative a tutti i locali affittati, verrà applicato il disposto di cui all'Art. 38 "Assicurazione parziale".

Per locali regolarmente affittati si intendono anche quelli occupati ed in uso al Contraente o l'Assicurato - proprietario - che vengono compresi in garanzia per l'importo della pigione presumibile ad essi relativa.

La presente garanzia non è operante in presenza di polizza collegata "danni da interruzione di esercizio".

Art. 79 – Inondazioni, alluvioni, esondazioni, allagamenti

A parziale deroga di quanto previsto all'Art.49 "Esclusioni", la Società indennizza anche i danni materiali e diretti subiti dalle cose assicurate per effetto di inondazioni, alluvioni allagamenti, intendendosi per tali: fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di



argini, dighe, barriere e simili, nonché qualsiasi spargimento e/o riversamento di acqua, diverso da inondazioni e/o alluvioni.

Sono comunque esclusi i danni alle cose la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo indicato alla Sez.4 "Limiti di indennizzo - Franchigie e/o scoperti";

in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato alla Sez.4 "Limiti di indennizzo - Franchigie e/o scoperti".

Art. 80 – Terremoto

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 49 "Esclusioni", la Società indennizza anche i danni materiali e diretti subiti dalle cose assicurate per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo indicato alla Sez.4 "Limiti di indennizzo - Franchigie e/o scoperti";
- in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nella Sez.4 "Limiti di indennizzo - Franchigie e/o scoperti".

Art. 81 – Danni a fabbricati aperti (da eventi atmosferici)

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 70 "Eventi atmosferici", la Società indennizza i danni materiali subiti da fabbricati aperti da uno o più lati, o tettoie.

Agli effetti della presente estensione di garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo indicato alla Sez.4 "Limiti di indennizzo - Franchigie e/o scoperti" per la garanzia Eventi atmosferici. In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato alla Sez.4 "Limiti di indennizzo - Franchigie e/o scoperti" per la garanzia Eventi atmosferici.

Art. 82 – Grandine (su fragili)

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art.70 "Eventi atmosferici", la Società indennizza i danni materiali causati da grandine a:

- a) serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- b) lastre di cemento-amianto, od altri conglomerati artificiali, e manufatti di materia plastica, anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati.

Agli effetti della presente estensione di garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo indicato alla Sez.4 "Limiti di indennizzo - Franchigie e/o scoperti"; in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato alla Sez.4 "Limiti di indennizzo - Franchigie e/o scoperti".

Art. 83 – Dispersione liquidi

La Società indennizza i danni materiali e diretti di dispersione di liquidi e fluidi di qualsiasi altra natura, posti in serbatoi o contenitori, anche se di proprietà di terzi, causata da rottura accidentale di detti serbatoi o



contenitori, o delle relative valvole od organi di intercettazione.

Sono esclusi i danni:

- a) di trasudamento, stillicidio e dovuti a corrosione, usura o imperfetta tenuta strutturale;
- b) verificatisi in occasione di ordinaria e straordinaria manutenzione, montaggi, smontaggi, prove o collaudi.

Agli effetti della presente estensione di garanzia.

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo indicato alla Sez.4 "Limiti di indennizzo - Franchigie e/o scoperti";

in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nella scheda di polizza.

Art. 84 – Collasso strutturale

La Compagnia si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da crollo dei fabbricati, a causa di cedimento delle fondazioni o collasso delle strutture dei fabbricati assicurati.

La Compagnia non risponde dei danni causati da o in conseguenza di errori di progettazione, calcolo, errore nei disegni costruttivi, difetti di costruzione e/o sovraccarico delle strutture portanti, di installazione, mancata o inadeguata manutenzione o revisione, danni derivanti da modifiche dei fabbricati assicurati intervenute dopo il collaudo definitivo o successivi collaudi, effetti gradualmente degli eventi atmosferici, ossidazione, corrosione, ruggine e incrostazione. Restano inoltre esclusi i danni causati da o in conseguenza di terremoto, maremoto, inondazioni, alluvioni, uragani, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche e bradisismo qualora esclusi nella presente polizza.

Art. 85 – Acqua Piovana

La società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati, alle partite tutte, da acqua piovana. La società non risponde:

- a) dei danni che si verificassero ai fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno, da gelo e da crollo per accumulo di neve, nonché da acqua penetrata attraverso finestre e/o lucernari lasciati aperti;
- b) dei danni indiretti consequenziali o di inattività di qualsiasi genere o specie;
- c) dei danni a cose ed enti posti all'aperto, salvo che non siano a ciò destinati per il loro normale utilizzo;
- d) dei danni alle cose la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm dal pavimento.

Art. 86 – Urto Veicoli

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati (esclusi in ogni caso i veicoli iscritti al P.R.A.) da urto di veicoli, natanti o mezzi ferroviari, non appartenenti all'Assicurato né al suo servizio.

Ai fini della presente estensione di garanzia resta convenuto che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato nei termini previsti alla Sez.4 "Limiti di indennizzo - Franchigie e/o scoperti".

Art. 87– Beni presso terzi

L'assicurazione è estesa ai beni di cui alla partita "Contenuto" (esclusi in ogni caso i veicoli iscritti al P.R.A.) che si trovino presso terzi, o in locazione, comodato d'uso e comunque in disponibilità del Contraente oppure sia in conto deposito e/o per lavorazioni e/o per riparazioni. Tale estensione è prestata a primo rischio assoluto entro il limite previsto alla Sez.4 "Limiti di indennizzo - Franchigie e/o scoperti", che deve intendersi per singolo sinistro.



Art. 88 – Assicurazione del costo di rimpiazzo

La Società risponde, nei limiti previsti alla Sez.4 “Limiti di indennizzo - Franchigie e/o scoperti”, del costo del materiale nonché delle prestazioni dell’ingegno e delle operazioni manuali e meccaniche, sostenute per la ricostruzione di cose particolari e qualsiasi altra spesa, purché documentata, sostenuta dalla Contraente entro il termine di 12 mesi dalla data del sinistro.

Art. 89 – Intasamento gronde pluviali

La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da acqua entrata nel fabbricato per intasamento delle gronde e dei pluviali.

Sono inoltre garantiti i danni cagionati alle cose assicurate qualora l’intasamento di gronde o pluviali fosse causato da insufficiente capacità di smaltimento di questi ultimi in occasione di precipitazioni di carattere eccezionale.

Ai fini della presente estensione di garanzia resta convenuto che il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato nei termini previsti alla Sez.4 “Limiti di indennizzo - Franchigie e/o scoperti”.

Art. 90 – Rigurgito Fognature

La società risponde dei danni causati da spargimenti di acqua ed altri liquidi derivanti da rigurgito di fognature purché riguardanti impianti di esclusiva pertinenza del fabbricato.

Ai fini della presente estensione di garanzia resta convenuto che il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato nei termini previsti alla Sez.4 “Limiti di indennizzo - Franchigie e/o scoperti”.

Art. 91 – Differenziale storico artistico/opere di abbellimento

Nella somma assicurata per la partita “Fabbricati”, la Società presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico-artistiche, possano subire a seguito di sinistro e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino. A titolo esemplificativo e non limitativo tali danni possono riguardare:

- affreschi;
- bassorilievi;
- ornamenti murari;
- monumenti;
- mosaici;
- soluzioni architettoniche;

e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro quali ad esempio:

- costi dei materiali;
- spese/competenze degli artigiani e/o artisti;

oppure nelle spese per abbellimento diverse da quelle preesistenti purché non ne derivi aggravio alla Società, nonché nella perdita economica subita dall’Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico/artistico.

L’assicurazione è prestata senza applicazione dell’Art. 1907 del Codice Civile e fino alla concorrenza del limite di indennizzo indicato a questo titolo alla Sez.4 “Limiti di indennizzo - Franchigie e/o scoperti”.

In caso di difforme valutazione circa l’opportunità e l’entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell’Assicurato/Contraente per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono fin d’ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai beni storici e culturali competente nel territorio ove si colloca l’ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di perito comune.



Art. 92 – Cristalli

La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti comprese le spese di trasporto e di installazione derivanti da rottura, qualunque ne sia la causa, delle lastre di cristallo, mezzo cristallo, specchio e vetro anche con iscrizioni e decorazioni e delle insegne anche in materiale plastico o luminose e relative intelaiature, pertinenti ai fabbricati assicurati installati sia all'interno che all'esterno degli stessi.

La Società indennizza altresì le rotture:

- determinate da dolo e colpa grave delle persone di cui il Contraente debba rispondere a norma di Legge;
- verificatisi in occasioni di scioperi, tumulti popolari, sommosse, di atti di terrorismo, di sabotaggio, di vandalismo e atti dolosi di terzi;
- causate da cicloni, uragani, trombe d'aria, tempeste, bufere, grandine, neve, allagamento, alluvione, inondazione, caduta di alberi o rami;
- verificatisi in occasione di furto e rapina o nel tentativo di commettere tali atti.

Le scheggiature e le rigature non costituiscono rotture indennizzabili.

La presente estensione di garanzia è prestata a primo rischio assoluto, con la franchigia e il limite previsti alla Sez.4 "Limiti di indennizzo - Franchigie e/o scoperti".

Art. 93 – Merci di refrigerazione

La Società risponde dei danni subiti da merci in refrigerazione, a causa di:

1. mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
2. fuoriuscita del fluido frigorigeno;

conseguenti:

- qualunque evento garantito dalla presente polizza
- all'accidentale verificarsi dei guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso.

La garanzia ha effetto se la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non inferiore a sei ore e si intende operante anche se gli eventi previsti ai punti a) e b) di cui sopra sono causati da persone (dipendenti o non del Contraente o Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente od in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio.

La presente estensione di garanzia è prestata a primo rischio assoluto, con la franchigia e il limite previsti al capitolato "Scoperti, franchigie e limiti all'indennizzo".

Art. 94 – Frane, Smottamenti, cedimenti del terreno, caduta massi

La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate a seguito frana (come da definizione), smottamento, franamento del terreno, rocce o detriti. Sono compresi anche:

1. cedimento del terreno;
2. caduta di massi;

La Società non risponde se gli eventi di cui sopra sono stati determinati da:

- errata valutazione dell'angolo di natura declivio di pendii naturali o pendii artificiali creati con riporto o lavori di scavo;



- errata valutazione dei carichi statici o dinamici normalmente sopportabili dal terreno su cui essi gravano, in relazione alle caratteristiche del terreno stesso.

La presente estensione di garanzia è prestata a primo rischio assoluto, con la franchigia e il limite previsti alla Sez.4 "Limiti di indennizzo - Franchigie e/o scoperti".

Art. 95 – Opere di Fondazione

La Società risponde, in aggiunta all'indennizzo, le spese necessarie per l'integrale costruzione a nuovo delle opere di fondazione rimaste illese dopo un danno indennizzabile a termini della presente polizza ma non utilizzabili, parzialmente o totalmente a seguito di:

- mutati criteri costruttivi suggeriti dalla tecnica o dalle necessità dell'Assicurato;
 - leggi, regolamenti e ordinanze statali o locali che regolino la costruzione o riparazione dei fabbricati;
- anche nel caso di ricostruzione su altra area del territorio nazionale.

La presente garanzia è prestata senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del Codice Civile con i limiti, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nella Sezione 4 della presente della presente polizza.

Art. 96 – Precisazione per l'Imposta sul valore aggiunto

In caso di danno l'IVA relativa agli interventi sugli enti assicurati e colpiti da sinistro indennizzabile fa parte dell'indennizzo solo nella misura in cui l'IVA stessa costituisce fattore di costo per l'Assicurato, vale a dire non sia a norma di legge in tutto o in parte detraibile da quella da lui dovuto all'Erario in forza dell'Art. 17 del D.P.R. del 26.10.1972 n. 633 e ss.mm.ii.

Nel caso in cui si verifichi quanto sopra descritto alla somma assicurata per ciascun ente andrà aggiunta la relativa imposta dovuta all'Erario e non detraibile.



**SEZ.4) - PARTITE E SOMME ASSICURATE
(SCOPERTI/FRANCHIGIE/LIMITI DI INDENNIZZO)**

PARTITE E SOMME ASSICURATE

Partita	Descrizione	Somme assicurate	Tasso lordo ‰	Premio lordo annuo
1	Fabbricati	€ 28.185.000,00		
2	Contenuto	€ 3.450.000,00		
4	Ricorso terzi	€ 1.500.0000,00		
5	Spese di demolizione e sgombero	€ 150.000,00		



SCOPERTI E FRANCHIGIE

GARANZIA PRESTATATA	LIMITE DI INDENNIZZO PER SINISTRO/ANNO	FRANCHIGIA / SCOPERTO PER SINISTRO
STOP LOSS	€ 15.000.000,00	
Franchigia Frontale		€ 3.000,00
Acqua condotta (Art. 59)	€ 100.000,00	Franchigia Frontale
Ricerca riparazione guasti (Art. 60)	€ 70.000,00	Franchigia Frontale
Fenomeno elettrico (Art. 61)	€ 80.000,00	Franchigia Frontale
Spese di rimozione e Ricollocamento (Art. 63)	€ 150.000,00	Franchigia Frontale
Monete, biglietti di banca e simili (Art. 64)	€ 10.000,00	
Oneri di urbanizzazione/ordinanza di Autorità (Art. 65)	5% danno	Franchigia Frontale
Onorari periti (art. 66)	€ 70.000,00	
Onorari Architetti, Ingegneri e Consulenti (Art. 67)	€ 50.000,00	
Ricostruzione archivi (Art. 68)	€ 100.000,00	Franchigia Frontale
Quadri, arazzi, stampe (Art. 69)	€ 30.000,00	Franchigia Frontale
Eventi Atmosferici (Art. 70)	70% della somma assicurata per singola ubicazione, con limite massimo € 7.500.000,00	Scoperto 10% minimo € 5.000,00
Sovraccarico Neve (Art. 71)	50% della somma assicurata per singola ubicazione, con limite massimo € 7.500.000,00	Scoperto 10% minimo € 5.000,00
Gelo e ghiaccio (Art. 72)	€ 50.000,00	Franchigia Frontale



Eventi Socio – politici (Art. 74)	70% della somma assicurata per singola ubicazione, con limite massimo € 7.500.000,00	Scoperto 10% minimo € 5.000,00
Terrorismo e sabotaggio (art. 75)	50% della somma assicurata per singola ubicazione, con limite massimo € 7.500.000,00	Scoperto 10% minimo € 10.000,00
Spese extra (Art. 76)	€ 150.000,00	Franchigia Frontale
Perdita pigioni (Art. 78)	€ 30.000,00	Franchigia Frontale
Inondazioni/ Alluvioni/Esondazioni (Art. 79)	40% della somma assicurata per singola ubicazione, con limite massimo € 7.500.000,00	Scoperto 10% minimo € 10.000,00
Allagamenti (Art. 79)	40% della somma assicurata per singola ubicazione, con limite massimo € 7.500.000,00	Scoperto 10% minimo € 10.000,00
Terremoto (Art. 80)	50% della somma assicurata per singola ubicazione, con limite massimo € 7.500.000,00	Scoperto 10% minimo € 15.000,00
Grandine su fragili (Art. 82)	€ 50.000,00 anno	Franchigia Frontale
Dispersione liquidi (art. 83)	€ 100.000,00	Franchigia Frontale
Crollo/Collasso strutturale (Art. 84)	€ 200.000,00	Scoperto 10% minimo € 5.000,00
Acqua piovana (Art. 85)	€ 50.000,00	Franchigia Frontale
Urto veicoli (Art. 86)	€ 50.000,00	Franchigia Frontale
Beni presso terzi (Art. 87)	€ 50.000,00	Franchigia Frontale
Intasamento gronde e pluviali (Art. 89)	€ 100.000,00	Franchigia Frontale
Rigurgito fognature (Art. 90)	€ 70.000,00	Franchigia Frontale
Differenziale storico artistico (Art. 91)	€ 500.000,00	Franchigia Frontale



Cristalli (art. 92)	€ 3.000,00 per singola lastra massimo € 15.000,00 annui	€ 500,00
Merci/prodotti in refrigerazione (Art. 93)	€ 10.000,00	€ 500,00
Frane, Smottamenti, cedimenti del terreno, caduta massi (Art. 94)	€ 200.000,00	Scoperto 10% minimo € 5.000,00